

REGIONE PIEMONTE BU4 28/01/2021

Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo Ceronda e Casternone - Ceres (Torino)

**Modifiche Statuto dell'Unione Montana avvenuta con Delibera Consiglio n. 32 del 17/12/2020
a seguito recesso del comune di Traves a partire dal 1°/01/2021**

Allegato

STATUTO
Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone

CAPO I - PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 Costituzione e scopo dell'unione

1. I Comuni (n. 19) di Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Chialamberto, Coassolo T.se, Corio, Fiano Germagnano, Givoletto, La Cassa, Lanzo T.se, Mezenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Val della Torre, Vallo T.se, Varisella, ai sensi dell'articolo 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., e degli articoli 4, 12 e 13 della Legge Regionale n. 11 del 28.9.2012, nel rispetto della loro autonomia costituiscono una Unione Montana di Comuni – di seguito indicata per brevità Unione Montana o Unione - secondo le norme del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e relativi servizi di competenza dei Comuni medesimi.
2. L'Unione montana, è un ente locale dotato di personalità giuridica pubblica e potestà statutaria e regolamentare, che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.
3. L'Unione montana costituisce ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi che i Comuni le conferiscono.
4. All'interno dell'Unione Montana possono essere create diverse aggregazioni territoriali su base operativa-funzionale, senza personalità giuridica, nelle quali la gestione associata possa conseguire maggiore efficacia, efficienza ed economicità.
5. Ai sensi del comma 3° del presente articolo, l'Unione montana può esercitare a seguito di conferimento da parte dei Comuni:
 - a) le funzioni fondamentali dei Comuni così come individuate dalla legislazione nazionale, da gestirsi in forma associata;
 - b) le altre funzioni ed i servizi ad essa conferite dai Comuni;
 - c) le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite, in qualità di agenzia di sviluppo, in attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 44, comma secondo della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani;
 - d) le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna;
 - e) le funzioni già attribuite alle Comunità montane conferite dalla Regione ai Comuni, da gestirsi in forma associata;
6. L'Unione può altresì esercitare le ulteriori funzioni che le vengano conferite dalla Regione e dalla Provincia e qualsivoglia altra funzione o servizio conferibile.
7. Le deliberazioni dell'organo consiliare dell'Unione montana, strettamente riguardanti il governo delle funzioni e dei servizi conferiti dai comuni aderenti, per essere approvate, devono riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati all'Unione.
8. Coerentemente con l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al comma 5, l'Unione persegue lo scopo di:
 - ✓ garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della propria azione;
 - ✓ promuovere lo sviluppo socio-economico e la tutela del proprio territorio;
 - ✓ cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini e per fornire loro livelli adeguati di servizio;
 - ✓ operare per superare gli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio, proseguendo l'opera già intrapresa dalle due precedenti comunità montane costituite dalla

- Regione nel 1973 e proseguita dall'ultima Comunità Montana delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, ora in fase di scioglimento;
- ✓ attuare i principi ancora attuali sanciti dalla Legge 3.12.1971 n. 1102 e s.m.i.;
 - ✓ attuare gli obiettivi operativi sanciti dalla Legge 31.1.1994 n. 97 e s.m.i.;
9. Nell'ambito dell'Unione Montana tali funzioni di regola sono esercitate direttamente dall'Unione, ai sensi della Legge Regionale 28.9.2012 n. 11, e in questo caso disciplinate da Regolamenti, in via eccezionale attraverso lo strumento della Convenzione tra Comuni, come indicato al comma 4^a del presente articolo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2^a e comma 3^a della Legge Regionale n. 11 del 28.9.2012.
 10. L'Unione può stipulare convenzioni con altre unioni o con singoli comuni in ambiti territoriali confinanti, ai sensi dell'art 5, comma 2 della L.R. 28.9.2012 n. 11.
 11. All'Unione montana possono successivamente aderire anche altri Comuni. Il Consiglio del Comune che intende far parte dell'Unione, delibera la volontà di aderire dichiarando la disponibilità a compartecipare alle spese concordate e ripartite annualmente tra i Comuni aderenti, mediante idonea deliberazione resa per ogni esercizio finanziario dalla Giunta dell'Unione.
 12. L'adesione del nuovo Comune è assentita dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 2 Denominazione, ambiti e sede

1. L'Unione Montana di Comuni, assume la denominazione di "Unione Montana di comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone".
2. La sede istituzionale dell'Unione Montana è collocata in Ceres, le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di regola nella predetta sede.

Art. 3 Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove il coinvolgimento dei comuni associati e delle comunità locali, favorendo la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative e alla valutazione dei risultati conseguiti, nonché garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.
2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione, anche mediante gli sportelli informativi locali, istanze, petizioni e proposte su materie inerenti le attività dell'amministrazione.
3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.
4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da specifico regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi

1. Lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni direttamente all'Unione, è disciplinato da appositi regolamenti approvati, su proposta dell'organo esecutivo, dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati all'Unione. Le modalità e i tempi di concreta attuazione per ognuno dei servizi indicati sono stabiliti nella delibera di approvazione del relativo Regolamento da parte del Consiglio dell'Unione, adottato sulla base di studio analitico delle risorse umane e strumentali esistenti presso ciascuno dei Comuni partecipanti, e delle necessità di servizi di ognuno di essi.
2. Il trasferimento di funzioni e servizi comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento, l'inefficacia delle normative comunali in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.
3. Il regolamento disciplina in particolare le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi ed i criteri di riparto delle spese, tenendo conto sia di quelle direttamente correlate con l'esercizio delle

funzioni o con l'espletamento dei servizi, sia di quelle relative alla parte di spese generali di funzionamento dell'Unione.

4. Le funzioni ed i servizi conferiti dai comuni all'Unione contestualmente all'istituzione dell'unione stessa sono riportati nel documento allegato al presente Statuto.

5. Qualsiasi accrescimento di competenze da parte dell'Unione richiede che, i regolamenti di cui al comma 1 indichino le risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio della funzione all'atto di approvazione da parte dei consigli comunali, con il recepimento da parte dell'Assemblea dell'Unione, della gestione della nuova competenza, con le risorse per la copertura finanziaria, tale da garantire la sostenibilità del nuovo impegno ed il pareggio di bilancio.

CAPO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 5 Organi di governo dell'Unione 1.

Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Consiglio
- b) il Presidente
- c) la Giunta

2. Gli organi di governo sono formati esclusivamente da amministratori in carica dei comuni associati, secondo le disposizioni dei successivi articoli.

Art. 6 Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da un rappresentante che rappresenta la maggioranza di ogni Comune associato e dai rappresentanti delle minoranze consiliari eletti nei modi disciplinati dal successivo comma 4[^].

2. Il Consiglio ha un mandato amministrativo ordinario di cinque anni, coincidente col rinnovo delle amministrazioni comunali della maggioranza dei comuni interessati alla tornata elettorale.

3. Ciascun Consiglio Comunale elegge tra i propri componenti con votazione cui partecipa anche il Sindaco, il rappresentante del Comune nel Consiglio dell'Unione.

4. Il numero dei rappresentanti delle minoranze consiliari, è individuato nella misura del 10 per cento – con arrotondamento del risultato all'unità superiore se l'eventuale decimale è uguale o superiore a 5 - dei Comuni componenti l'Unione montana.

I rappresentanti delle minoranze sono eletti dalla Conferenza straordinaria di tutti i Consiglieri comunali di minoranza in carica, con voto segreto limitato a un candidato; per Consiglieri comunali di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco eletto.

La Conferenza straordinaria è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti ed elegge a maggioranza assoluta, con la presenza della metà più uno dei componenti, i rappresentanti delle minoranze.

Tale adempimento deve essere espletato entro 30 giorni dal rinnovo delle amministrazioni comunali di cui al comma 2[^].

5. La comunicazione della rappresentanza comunale in seno all'Unione deve avvenire entro 30 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio Comunale per qualsiasi ragione avvenuta.

6. Decorso il termine di cui al comma precedente, se un Comune non ha provveduto a comunicare una differente determinazione, il Sindaco è considerato componente a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione in rappresentanza di quel Comune, sino all'elezione del rappresentante da parte del Consiglio Comunale.

7. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario.

8. Nei casi di rinnovo di uno o più consigli comunali, i rappresentanti del Comune dell'Unione restano in carica sino all'insediamento dei nuovi Consiglieri eletti.

9. Il rappresentante della minoranza appartenente al Comune soggetto a scioglimento o rinnovo, viene sostituito da un altro rappresentante, individuato seguendo l'ordine dei voti ottenuti nell'elezione di cui al comma 4^a del presente articolo.

Art. 7 Seduta di insediamento del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata, entro 30 giorni dal completamento delle designazioni, ed è presieduta dal Sindaco (o altro rappresentante delegato o designato) del Comune con il maggior numero di abitanti; all'ordine del giorno della seduta è posta la convalida degli eletti, l'elezione del Presidente e della Giunta.

Art. 8 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, con unica votazione, il Presidente, Il Vice Presidente e gli altri 6 componenti della Giunta nella prima adunanza, subito dopo la convalida dei consiglieri.
2. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.
3. Il Consiglio, al fine di perseguire le finalità di promozione dello sviluppo socio-economico e di tutela del proprio territorio, adotta ad inizio mandato, su proposta della Giunta, uno specifico documento programmatico inerente l'attività dell'Unione.
4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 9 Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente in sessione ordinaria, almeno due volte l'anno, in relazione all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. Il Consiglio è altresì convocato in seduta straordinaria allorché se ne ravvisi la necessità ovvero anche la sola opportunità. Il Consiglio sarà altresì convocato quando ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri, secondo la disciplina del Regolamento predisposto ai sensi del successivo comma 2^a.
2. Il Consiglio adotta, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, il Regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni.
3. Il Consiglio, fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto dispongano diversamente, delibera a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari e con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati all'Unione, con votazione palese, sempre fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.
4. Nel caso di parità di voti, il Presidente può far ripetere la votazione una sola volta nella stessa seduta.
5. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto non si computano nel numero dei votanti, pur calcolandoli nel numero necessario per rendere legale la seduta.
6. Sulle proposte di deliberazione del Consiglio si applica l'articolo 49 (Pareri dei responsabili dei servizi) del D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e s.m.i. e in relazione alle competenze del Direttore Segretario, l'art. 97 2^a comma, in ordine al parere di "conformità amministrativa". I predetti pareri costituiscono altresì modalità per l'esercizio dei controlli di cui all'art. 147-bis, commi 1 e 2 del citato decreto legislativo.

Art. 10 Status dei Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme del Capo II del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i., in quanto compatibili.

2. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni e altri diritti di iniziativa nei confronti del Presidente, della Giunta e degli Assessori con le modalità previste dal Regolamento adottato dal Consiglio, di cui all'art. 8, comma 2[^].
3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.

Art. 11 Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità

1. I membri del Consiglio dell'Unione entrano in carica con l'acquisizione al protocollo dell'Unione della specifica comunicazione del Sindaco del Comune.
2. I Consiglieri durano in carica fino all'insediamento nel Consiglio dell'Unione degli eletti che segue il rinnovo del Consiglio del Comune del quale erano rappresentanti, salvi restando casi di nullità dell'elezione, di decadenza o cessazione anticipata dalla carica, previsti dalla legge o dallo Statuto, ovvero il caso dell'eventuale sostituzione del rappresentante comunicato dal Sindaco del Comune di appartenenza.
3. Il rappresentante di un Consiglio comunale disciolto decade dalla data di insediamento del Commissario. Il Commissario sostituisce ad ogni effetto il rappresentante comunale negli organi dell'Unione.

Art. 12 Sostituzione dei Consiglieri

1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi: a) dimissioni;
b) revoca da parte del Consiglio Comunale;
c) nullità dell'elezione, perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione, altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge; d) morte o altre cause previste dalla legge;
e) decadenza per mancato intervento alle sedute del Consiglio.
2. Costituisce causa di decadenza dal mandato di consigliere dell'Unione la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio.
3. Nei casi di decadenza o dimissioni di consiglieri dell'Unione, i Sindaci dei Comuni ai quali essi appartengono, entro 30 giorni dalla data in cui è pronunciata la decadenza o sono presentate le dimissioni, convocano i Consigli dei Comuni, i quali provvedono ad eleggere il nuovo consigliere dell'Unione. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del presente Statuto.

Art. 13 Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi di Commissioni consiliari composte da Consiglieri dell'Unione e disciplinate dal Regolamento di cui all'art. 9 comma 2 del presente Statuto.

Art. 14 Elezione del Presidente e della Giunta

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio e deve ricoprire la carica di Sindaco presso uno dei comuni aderenti all'Unione.
2. I componenti della Giunta dell'Unione devono essere amministratori dei Comuni (Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e/o Consiglieri), senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, come previsto dalle leggi vigenti.
3. L'elezione del Presidente, del Vice Presidente e della Giunta (per un totale di 8 componenti dell'organo esecutivo) avviene contestualmente, con votazione palese a maggioranza dei consiglieri assegnati, sulla base del documento programmatico previsto dal 3[^] comma dell'art. 8, presentato dal candidato Presidente, nel quale si dia atto del rispetto dei requisiti di rappresentatività indicati al successivo articolo 17.

4. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro venti giorni dalla convalida dei consiglieri.
5. Qualora in nessuna delle quattro votazioni (1+3) non si raggiunga la maggioranza richiesta il candidato Presidente dell'ultima votazione assume la funzione di Commissario, ed il Consiglio è sciolto secondo le restanti procedure previste dall'art. 141 del D.Lgs. n. 267/18.8.2000 e s.m.i..

Art. 15 Competenze del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione è il legale rappresentante dell'ente, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:
 - a) rappresenta l'Unione in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;
 - b) firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri soggetti dalla legge o dallo statuto, nell'interesse dell'Unione;
 - c) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno;
 - d) convoca e presiede il Consiglio fissando l'ordine del giorno;
 - e) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al direttore segretario verbalizzante;
 - f) adotta atti monocratici (decreti) in relazione a proprie specifiche competenze;
 - g) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale;
 - h) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'unione; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della Giunta;
 - i) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;
 - j) riceve le interrogazioni, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio;
 - k) nomina i rappresentanti dell'Unione montana in tutti gli enti ed organismi comunque denominati, qualora tale competenza non sia esclusiva del Consiglio.

Art. 16 Cessazione dalla carica

1. Oltre che per la perdita della carica di Sindaco, il Presidente cessa dalla carica per morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità. Le dimissioni sono efficaci trascorsi 20 giorni dalla ricezione all'Ufficio Protocollo dell'Unione.
2. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo del Presidente, cessa anche la Giunta e subentra nelle funzioni il Vice Presidente come Commissario con i poteri del Presidente e della Giunta, per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo esecutivo.
4. Il medesimo è obbligato a convocare entro 20 giorni il Consiglio dell'Unione con all'ordine del giorno l'elezione del Presidente e dell'esecutivo.

Art. 17 Composizione della Giunta

1. La Giunta è l'Organo esecutivo dell'Unione montana.
2. La Giunta è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da altri 6 membri, denominati assessori, per un totale di 8 componenti, scelti tra gli amministratori comunali in carica.
3. La composizione della Giunta deve essere ispirata al rispetto delle diverse realtà territoriali delle singole Valli o territori omogenei, che compongono l'Unione.
4. La composizione della Giunta deve garantire la rappresentanza delle aree, come segue:
 - Alta Valle - numero 3 componenti
 - Bassa Valle - numero 2 componenti
 - Valle Tesso Malone - numero 1 componente ▪ Val Ceronda e Casternone - numero 2 componenti come riportato graficamente nella cartina allegata al presente Statuto.
5. Al Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, assumendone tutti i poteri, è altresì attribuita l'apposita delega per l'esercizio da parte dell'Unione delle specifiche competenze di tutela e promozione della montagna in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Costituzione e della restante normativa comunitaria, statale e regionale in favore dei territori montani.

Art. 18 Funzionamento e competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente circa la propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.
2. La Giunta, in particolare, provvede:
 - a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dallo Statuto, del Presidente;
 - b) ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti le variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
 - c) ad approvare le convenzioni con altri Enti pubblici che non siano riservate alla esclusiva competenza del Consiglio;
 - d) a conferire efficace attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - e) ad esercitare tutte le altre funzioni attribuite dallo Statuto e dai regolamenti;
 - f) ad elaborare ed approvare il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o la sola opportunità, ovvero da chi legittimamente lo sostituisce, Vice Presidente od anche da un Assessore, in caso di estrema urgenza e per impedimenti del Presidente e del Vice Presidente. La Giunta può essere convocata anche su richiesta di quattro dei suoi componenti.
4. La Giunta può disciplinare il proprio funzionamento con un suo regolamento, deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti (cinque).
5. La Giunta delibera a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, con la presenza della maggioranza dei componenti (cinque) e con votazione palese, fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.
6. Sulle proposte di deliberazione della Giunta si applica l'articolo 49 (Pareri dei responsabili dei servizi) del D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e s.m.i. e, in relazione alle competenze del Direttore Segretario, l'art. 97 2^a comma, in ordine al parere di "conformità amministrativa". I predetti pareri costituiscono altresì modalità per l'esercizio dei controlli di cui all'art. 147-bis, commi 1 e 2 del citato Decreto Legislativo.

CAPO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 19 Principi generali

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia, con specifico riferimento all'art. 97 della Costituzione ed alla legge n. 241/7.8.1990 e s.m.i.
2. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.
3. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema snello e flessibile in rapporto ai programmi dell'amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti dalla Regione o dalla Provincia.
4. L'organizzazione è in particolare ispirata e costruita sulla base dei principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.
5. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali, che lo rappresentano, lo svolgimento di corrette relazioni sindacali, nel pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali.
6. L'Unione persegue attraverso il decentramento e la presenza sul territorio la migliore offerta di servizi ai cittadini e alle imprese, con l'adozione di regolamenti di organizzazione appropriati.
7. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell'Unione per un più facile accesso ai cittadini stessi.

Art. 20 Regolamenti di organizzazione, dotazione organica e direttore segretario

1. L'Unione disciplina l'efficace ed efficiente organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.
2. Il regolamento perseguendo l'attuazione dei principi che reggono l'attività e l'azione amministrativa definisce l'assetto della struttura organizzativa (tecnostuttura) dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione, organizzazione e gestione, determinandone finalità obiettivi, responsabilità e sistemi di valutazione dei risultati raggiunti.
3. La dotazione organica dell'Unione prevede la qualifica di Direttore Segretario, quale direttore e coordinatore dell'organizzazione dell'ente.
4. In sede di prima applicazione del presente Statuto la funzione di Direttore Segretario dell'Unione è svolta dal Direttore Segretario - della Comunità Montana preesistente.
- 4 bis. Successivamente le funzioni di Segretario dell'Unione sono svolte dal Segretario di un comune facente parte dell'unione, nominato dal Presidente, sentita la Giunta. Le funzioni di Segretario degli organi collegiali dell'Unione sono svolte senza ulteriore aggravio se non il rimborso delle spese d'accesso.
5. Nell'espletamento di tutte le funzioni attribuite ai sensi del 2° comma dell'art. 4 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i. il Direttore Segretario ha la rappresentanza legale dell'ente e agisce con i relativi poteri esercitabili per le funzioni attribuite. Le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
6. Il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi disciplina altresì, in relazione alla figura del Direttore Segretario e dei funzionari responsabili nell'ambito della tecnostuttura, le modalità d'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

7. Il Direttore Segretario ed i funzionari individuati nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

CAPO IV ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 21 Principi generali

1. All'Unione, ai sensi del 4^a comma dell'art. 32 del D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e s.m.i., si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.
2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 22 Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. In particolare all'Unione competono le entrate derivanti da:
 - fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 50 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e s.m.i.
 - fondi assegnati ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 e per le attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano
 - contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi
 - trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento □□ trasferimenti e contributi ordinari dello Stato, della Regione e degli altri Enti.
 - trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'ordinario funzionamento e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque, convenzionati
 - tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni
 - contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate
 - trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati
 - rendite patrimoniali
 - accensione di prestiti
 - prestazioni per conto di terzi
 - altri proventi o erogazioni.
3. I Comuni aderenti all'Unione assicurano all'Ente stesso, per la gestione delle funzioni svolte, i trasferimenti di risorse necessari, di volta in volta stabiliti con un sistema correlato alla specificità del servizio o della funzione. In mancanza di altri criteri, i trasferimenti sono ripartiti in modo direttamente proporzionale all'entità della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente in ciascun Comune.

Art. 23 Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione entro i termini di legge stabiliti per i Comuni. Lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo che si coordina con i Comuni al fine di assicurare l'omogeneità funzionale dei rispettivi documenti contabili.
2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.
3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

Art. 24 Controllo di gestione

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.
2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente.

Art. 25 Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta dell'organo esecutivo, che lo predispose insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.
2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli comunali.

Art. 26 Organo di revisione economico finanziaria

1. La normativa della revisione economico finanziaria è dettata dal titolo VII[^], articoli dal 234 al 241 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e s.m.i., che disciplina nello specifico le attribuzioni, i compiti, le funzioni e limiti dell'organo di revisione economico finanziaria.

Art. 27 Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere, nell'osservanza delle norme dettate dal Titolo V[^] ed in particolare dal Capo I^o, (articoli dal 208 al 213) del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e s.m.i.
2. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 28 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:
 - a) dai beni mobili e immobili attribuiti in conseguenza dall'equo riparto effettuato tra le diverse Unioni (od anche singoli Comuni), beni provenienti dalla preesistente Comunità Montana delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, alla quale l'Unione succede per i Comuni che hanno scelto tale forma associativa come delimitata, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 28.9.2012;
 - b) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione;
 - c) dalle partecipazioni societarie;
 - d) altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.

CAPO V DURATA, RECESSO E SCIoglimento

Art. 29 Durata dell'Unione

1. L'Unione ha una durata illimitata computando la decorrenza dal 28/04/2014, salvo il diritto di recesso del singolo Comune ed i casi di scioglimento anticipato.

Art. 30 Recesso del Comune

1. Ciascun Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente.
2. La deliberazione di recesso va assunta dal Consiglio comunale del Comune recedente con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere.

3. La deliberazioni di recesso è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti ed alla Regione.

Art. 31 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso deve essere deliberato entro il 30 giugno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Il Comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, applicando di norma i seguenti criteri:

a) obbligazioni - il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso, che sono gestiti da parte dell'Unione fino alla loro naturale scadenza.

b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto e che è ritenuto non indispensabile per il proseguimento dell'esercizio associato da parte dell'unione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa.

c) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.

3. Qualora non si pervenga all'intesa, la definizione degli effetti del recesso è demandata ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominati d'intesa dalle parti.

Art. 32 Scioglimento dell'unione

1. L'Unione si scioglie quando vengano meno i requisiti di legge previsti per la sua costituzione.

2. I Comuni facenti parte dell'Unione al momento del suo scioglimento, definiscono d'intesa tra loro gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso.

CAPO VI MODIFICHE STATUTARIE

Art. 33 Modifiche statutarie

1. In fase di prima istituzione lo statuto dell'Unione è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal Consiglio dell'Unione ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.Lgs 267/00 come modificato dall'art. 1 comma 105 della legge 56/2014.

CAPO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34. Norme in materia di personale della preesistente Comunità Montana.

1. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso la preesistente Comunità Montana delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., è trasferito all'Unione nei modi e coi vincoli stabiliti dal comma 5^a dell'art. 18 della L.R. 28.9.2012 n. 11, senza alcun onere finanziario aggiuntivo per l'Unione.

2. Il trasferimento del personale dalla Comunità Montana all'Unione, in relazione alla ricognizione delle professionalità in servizio per l'esercizio delle funzioni conferite, di cui all'art. 15, ed in particolare comma 2^a lett. g) della legge regionale n. 11/28.9.2012, ed al conseguente piano di riparto del personale tra le diverse Unioni o forme associative che si costituiranno, non deve comportare oneri di spesa aggiuntivi.

4. Nel rispetto dei vincoli enunciati ai comma 1^a e 2^a del presente articolo, l'Unione può anche porsi come capofila di una Convenzione, in accordo con le altre Unioni, forme associative od anche singoli Comuni.

5. La suddetta convenzione, assorbendo tutto il personale della preesistente Comunità Montana con la relativa copertura finanziaria, disciplina la percentuale d'utilizzo da parte degli altri soggetti coinvolti nel piano di riparto, delle unità lavorative definite ed attribuite in base alle risultanze del piano ricognitivo effettuato dal Commissario.

Art. 35. Personale trasferito o distaccato dai Comuni

1. In sede di prima applicazione, ai sensi del 5 comma dell'art. 32 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e s.m.i la spesa per il personale necessario per l'esercizio associato di funzioni o servizi comunali, trasferito o distaccato all'Unione non può comportare il superamento delle somme delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli Comuni, a tal fine l'Unione adotterà tutti gli istituti per la gestione del personale previsti dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, previo esperimento delle prescritte relazioni sindacali.

Art. 36 Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti della preesistente Comunità montana delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone.

2. Per l'esercizio delle funzioni comunali, ove non fossero presenti regolamenti della Comunità montana, sono applicati quelli adottati dai Comuni dell'Unione o da uno di essi individuato dall'organo esecutivo dell'Unione.

3. In sede di prima applicazione e per il primo anno solare di attività il Tesoriere dell'ente è il Tesoriere della preesistente Comunità Montana.

Art. 37 Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio:

a) alle norme della legge regionale 28.9.2012 n. 11 "Disposizioni organiche in materia di enti locali" ed in particolare agli articoli 4 e 5.

b) alle norme del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i..

Art. 38 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

2. Il termine di trenta giorni, ivi indicato per l'entrata in vigore, decorre dall'inizio della pubblicazione dello statuto da parte del Comune che vi provvede per ultimo.

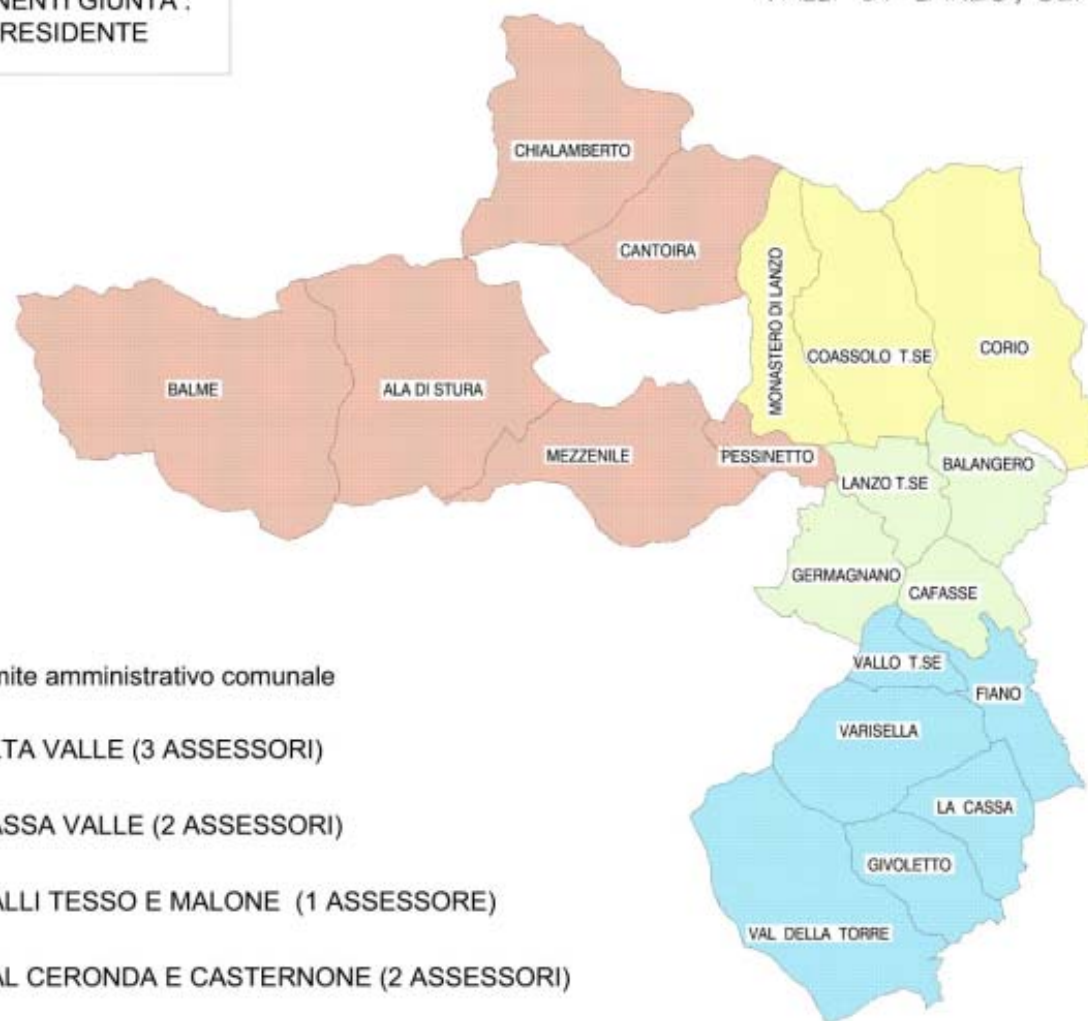
**Allegato allo STATUTO
dell'Unione Montana delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone (Art.
4, comma 3)**

Funzioni e Servizi conferiti dai Comuni

1. Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente (Legge n. 135/7.8.2012 comma 1[^], lett. a) voce c) delle funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma lett. p) della Costituzione.
2. Protezione Civile, attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi (escluso il comune di Val della Torre).
3. Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo
4. Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale.
5. La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale.
6. Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
7. Polizia municipale e polizia amministrativa locale.
8. Organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.
9. Edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
9. Servizi in materia statistica.

NUMERO COMPONENTI GIUNTA :
8 COMPRESO IL PRESIDENTE

UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE
VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE



LEGENDA:

- Limite amministrativo comunale
- ALTA VALLE (3 ASSESSORI)
- BASSA VALLE (2 ASSESSORI)
- VALLI TESSO E MALONE (1 ASSESSORE)
- VAL CERONDA E CASTERNONE (2 ASSESSORI)